

Accordo e Regolamento
Nazionale
per la disciplina della rivendita dei
quotidiani e periodici

1972

ACCORDO DI PROROGA, CON MODIFICAZIONI, DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELLA RIVENDITA DEI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI 5 MARZO 1969

Addi 22 giugno 1972, in Roma

tra la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal Presidente Gianni Granzotto, con l'intervento della Delegazione editoriale presieduta dal Vice Presidente Carlo Pelloni e composta dai Signori:

Giulio Arca, Adalberto Bazzoni, Ezio Benigni, Mario Benvenga, Rolando Boesso, Cesare Brizzolara, Giacomo Casarotto, Vilko Colombini, Giorgio Galluzzo, Modestino Giovagnoni, Sergio Guerri, Mario Maldì, Giovanni Marchisio, Vittorio Margiotta, Amedeo Massari, Carlo Masseroni, Silvio Pelizzari, Dino Rossi, Aurelio Saitta, Leandro Venditti, Valerio Vicenzetto, Giuseppe Zanetti, Felice Zola, assistiti dai Signori Cesare Salvini, Piero Lupetti e Giorgio Centola;

il Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia, rappresentato dal Segretario Generale Orlando Gabanelli con l'intervento dei Vice Segretari Nazionali Signori: Angelo Azzimonti, Amerigo Blasi, Benito Castaldi, Giuseppe Lotti, Giovanni Martelli, Vasco Mati, Ubaldo Albano e dei Consiglieri Nazionali Signori: Francesco Altezza, Silvana Aquilotti, Vittorio Audiffredi, Antonio Autori, Francesco Baldinotti, Cesare Bignotti, Michele Bonerba, Renato Burlando, Franco Caprio, Vincenzo Capuano, Tommaso Cardona, Bruno Ceccarelli, Giacomo Cerrutti, Mario Chessa, Domenico Conca, Santo Di Mauro, Cesidio Farina, Ferruccio Fracasso, Angelo Ghi, Giuseppe Graglia, Ippolito Gugliotta, Saverio Labate, Giulio Lauro, Tertulliano Lenzi, Giuseppe Locascio, Rinaldo Magri, Liberato Manzo, Marino Marini, Vincenzo Mercurio, Giuseppe Mirano, Giuseppe Paone, Guerino Pezzotti, Nello Polani, Luigi Pregnotato, Domenico Provvedi, Luigi Sassi, Gianfranco Silenzi, Bruno Valdisserra, Elio Varrella, Aramis Veller;

il Sindacato Nazionale Rivenditori Giornali e Riviste, rappresentato dal Segretario Nazionale Dante Marchini con l'intervento dei Vice Segretari Nazionali Signori: Mario Costantini, Gianluigi Longari, Giuseppe Vernerecci e dei Consiglieri Nazionali Signori: Elio Billi, Vittorio Bregoli,

Pasquale Campanella, Mario Caracuzzo, Franco Cioccio, Gaetano Cirillo, Oddone Corona, Agatino Costanzo, Giovanni Diez, Luigia Dossena, Paolo Ercoli, Aldo Fabellini, Michele Fasano, Franco Fornasieri, Mario Jommi, Angelo Limonta, Ginevra Martinez, Ezio Mastracchio, Galliano Morpurgo, Giuseppe Musmarra, Michele Palladino, Giuseppe Pappalardo, Umberto Patrone, Arcangelo Perrone, Carmelo Pino, Giovanni Pozzati, Antonio Pozzi, Gianfranco Rossi, Renzo Santori, Sante Sato, Nicola Santoro, Giancarlo Tommasi, Luigi Valletta;

il Sindacato Autonomo Giornalai Italiani, rappresentato dal Segretario Nazionale Carlo Toti, con l'intervento dei Vice Segretari Nazionali Signori: Giuseppe Buarné, Bruno Ferrato, Giovanni Piras, Vincenzo Pisa, Gaudenzio Stagnaro, Sergio Tolomelli e dei Consiglieri Nazionali Signori: Angelo Abbadati, Antonio Benitazzi, Vincenzo Pennella, Carlo Bertorelli, Aldo Bianco, Edoardo Boschi, Luigi Fanfani, Luigi Fucci, Romano Lucarini, Pietro Mechelli, Roberto Mechelli, Francesco Sansoni, Gino Ventura, Dino Zeli.

è stato convenuto quanto appresso:

1°) L'Accordo Nazionale per la disciplina della rivendita dei giornali quotidiani e periodici 5 marzo 1969 è prorogato fino al 31 ottobre 1973, con le modifiche oggetto del presente accordo.

2°) L'art. 3 dell'Accordo Nazionale sopra citato è sostituito dal seguente:

« Il titolare della concessione per la vendita dei giornali è responsabile nei confronti degli Editori Associati alla Federazione Italiana Editori Giornali e dei loro Distributori degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

La concessione è personale e dovrà essere esercitata personalmente dal titolare, con l'aiuto dei familiari e/o di coadiutori, dell'operato dei quali tutti è responsabile, per un periodo di almeno 5 anni dal rilascio della tessera di auto-rivendita al prelievo delle pubblicazioni.

Trascorso tale periodo il titolare della concessione potrà cedere la rivendita o darla in gestione. Tuttavia, eccezionalmente, la rivendita potrà essere ceduta o data in gestione anche prima dello scadere del termine di cui al comma che precede quando ricorrano fondati motivi da valutarsi dalla Commissione Paritetica Interregionale.

Nel caso di cessione il subentrante nella rivendita dovrà rivolgere istanza documentata alla Commissione Paritetica Interregionale per il rilascio della nuova concessione.

L'immissione nella rivendita di un gerente prima dello spirare del termine di 5 anni di cui al secondo comma dovrà essere autorizzata dalla Commissione Paritetica Interregionale.

In caso di decadenza della concessione per morte del titolare è consentito ai familiari già con lui conviventi di gestire provvisoriamente la rivendita per la durata di 90 giorni dalla morte del titolare.

La nuova concessione verrà rilasciata al coniuge superstite o all'erede del rivenditore defunto, con preferenza nei riguardi di colui che abbia effettivamente coadiuvato il rivenditore nell'esercizio della rivendita.

Qualora né il coniuge superstite né gli eredi del rivenditore defunto intendano continuare nell'esercizio della rivendita, potranno rinunciare a favore di un terzo.

I subentranti nella concessione dovranno rivolgere istanza documentata alla Commissione Paritetica Interregionale competente.

La Commissione in ogni caso rilascerà la nuova concessione solo se il subentrante risulti persona professionalmente idonea all'esercizio dell'attività di rivenditore di giornali, anche sotto il profilo della solvibilità e della attitudine personale alla conduzione di una rivendita di giornali.

Non possono essere riconosciuti titolari di concessione di rivendite di giornali e riviste Enti, Associazioni e Società ».

3°) L'ultimo comma dell'art. 5 dell'Accordo Nazionale sopra citato viene sostituito dal seguente:

« Le spese della spedizione diretta all'editore delle rese richieste per copie intere saranno a carico dell'editore; quelle relative alla spedizione delle sole testate resteranno a carico del rivenditore ».

La Nota a verbale in calce all'art. 5 viene depennata.

4°) In calce all'art. 6 vengono aggiunte le seguenti:

« Dichiarazioni a verbale

I) Problema degli abbonamenti

La FIEG dichiara la propria disponibilità a riesaminare con le Organizzazioni Nazionali dei rivenditori stipulanti entro il 28 febbraio 1973 il problema degli abbonamenti in relazione alle proposte che le Organizzazioni predette andranno a presentare congiuntamente per iscritto in tempo utile.

II) Problema della distribuzione

In relazione alla richiesta avanzata dalle Organizzazioni Nazionali dei rivenditori per la portatura gratuita delle pubblicazioni a domicilio in tutte le piazze di distribuzione e alla dichiarata indisponibilità degli editori ad accogliere tale richiesta di generalizzazione, considerato d'altra parte che il problema della portatura non può essere isolato dalla problematica distributiva in generale, le parti convengono di affrontare l'intero problema in tutti gli aspetti connessi con uno studio approfondito da realizzarsi entro il 31 dicembre 1972 ».

5°) All'art. 8 dell'Accordo Nazionale sopra citato i comma contraddistinti con le lettere d) ed e) sono sostituiti dai seguenti:

« d) i quotidiani del mattino e del pomeriggio editi il 27 dicembre con lo sconto supplementare, oltre il 20 per cento, dell'8 per cento limitatamente alle piazze di distribuzione;

e) il numero di ciascun periodico settimanale che viene pubblicato nella settimana di Natale, con lo sconto supplementare, oltre il 20 per cento, del 6 per cento; il numero di ciascuna pubblicazione a dispense che viene pubblicata nella settimana di Natale con lo sconto supplementare, oltre il 25 per cento, del 6 per cento; il numero di ciascun quindicinale edito nella seconda quindicina di dicembre ed il numero di ciascun mensile edito nel mese di dicembre, con lo sconto supplementare, oltre il 20 per cento, del 3 per cento, limitatamente alle piazze di distribuzione ».

L'ultimo comma dell'art. 8 dell'Accordo Nazionale citato viene modificato come segue:

« Le maggiorazioni di sconto di cui alle lettere d) ed e) saranno versate direttamente ai singoli rivenditori o, dietro loro delega, alle Organizzazioni locali dei rivenditori aderenti a quelle nazionali firmatarie del presente Accordo da essi indicate, con la liquidazione dell'estratto conto del mese di dicembre e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo ».

6°) Il terzo comma dell'art. 9 dell'Accordo Nazionale sopra citato è sostituito dal seguente:

« Nei giorni: 6 gennaio, 19 marzo, 25 aprile, Ascensione, Corpus Domini, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 4 novembre, 8 dicembre le rivendite resteranno chiuse a partire dalle ore 14 ».

Il quarto comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Nelle piazze di distribuzione, escluse le località di villeggiatura e di interesse turistico, sarà consentita ai rivenditori che ne facciano richiesta la chiusura della rivendita nel mese di agosto per il periodo di 14 giorni consecutivi in due turni, ciascuno dei quali potrà essere fruito al massimo dal 50 per cento dei rivenditori della piazza.

Le date di tali turni saranno concordate anno per anno entro il 31 marzo tra le Organizzazioni Nazionali stipulanti ».

La Nota e la Dichiarazione a verbale in calce all'art. 9 vengono depennate e viene inserita la seguente:

« Nota a verbale: Casi particolari attinenti alla chiusura estiva come sopra disciplinata potranno essere oggetto di riesame in sede di studio dei problemi della distribuzione previsto dalla Dichiarazione a verbale n. II posta in calce all'art. 6 ».

In calce all'art. 9 vengono inseriti i seguenti comma:

« Nei mesi di giugno, luglio e settembre nelle piazze di distribuzione, eccezion fatta per quelle di villeggiatura e di interesse turistico, i rivenditori hanno il diritto, in deroga al disposto dell'art. 4 punto f), di fruire dei turni di chiusura domenicale delle rivendite fino al limite massimo del 33 per cento delle rivendite esistenti.

I turni dovranno essere concordati per le singole piazze tra le Organizzazioni locali dei rivenditori e gli editori interessati, anche al fine di consentire interventi idonei a salvaguardare gli interessi diffusionali.

In caso di disaccordo in sede locale la questione verrà demandata alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Eventuali richieste di singoli rivenditori di spostamento rispetto ai turni concordati dovranno essere comunicate con 15 giorni di preavviso alla FIEG e da questa segnalate alle Organizzazioni dei rivenditori locali ».

7°) L'art. 11 dell'Accordo Nazionale sopra citato è sostituito dal seguente:

« Art. 11 »

« Ai rivenditori che contravvengono alle norme del presente Accordo o comunque arrechino danno con il loro comportamento agli Editori associati

alla FIEG o ad altri rivenditori non osservando, in particolare, la delimitazione delle zone di lavoro, verranno applicate dalla Commissione Paritetica Interregionale, a seconda della gravità della infrazione commessa, le seguenti sanzioni:

- a) diffida scritta;
- b) sanzione pecuniaria da L. 10.000 a L. 50.000;
- c) revoca della concessione.

Il mancato versamento della penale o l'ulteriore recidiva dopo la seconda infrazione potrà comportare anche la revoca della concessione. Gli importi provenienti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie saranno accantonati presso la Segreteria della Commissione Paritetica Interregionale competente e tenuti a disposizione dell'ente o degli enti che saranno congiuntamente indicati dalle Organizzazioni Nazionali dei rivenditori stipulanti ».

« Note a verbale »

« I) La delimitazione delle zone di lavoro per l'esercizio dell'attività dei singoli rivenditori viene effettuata a richiesta dei rivenditori interessati d'accordo tra le Organizzazioni locali dei rivenditori. In caso di controversia sulla delimitazione delle zone di lavoro fatta dai Sindacati dei rivenditori decide, su istanza dell'interessato, la Commissione Paritetica Interregionale.

II) La Federazione Italiana Editori Giornali, per mandato degli Editori associati assume l'impegno di intervenire tempestivamente presso i distributori per assicurare da parte di questi il rispetto delle norme contenute nell'Accordo Nazionale per la disciplina della rivendita ».

8°) All'art. 12 dell'Accordo Nazionale sopra citato vengono depennate, nel primo comma, le parole: « ...e due Commissioni Paritetiche di Disciplina ... ».

9°) Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche.

Il regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche, allegato all'Accordo Nazionale 5 marzo 1969, modificato con l'Accordo 2 marzo 1971, è sostituito dal nuovo Regolamento allegato al presente Accordo, di cui forma parte integrante.

10°) Il presente Accordo entra in vigore il 1 giugno 1972 ed avrà durata fino al 31 ottobre 1973.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non sia disdettato, anche da una sola delle parti contraenti, tre mesi almeno prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PARITETICHE INTERREGIONALI PER LA DISCIPLINA DELLA
RIVENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI

ART. 1

Compiti delle Commissioni Paritetiche Interregionali

Alle Commissioni Paritetiche Interregionali previste dall'art. 12 dell'Accordo Nazionale per la disciplina della rivendita compete:

a) curare, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'adeguamento della rete di vendita dei giornali e dei periodici alle effettive esigenze diffusionali attraverso la istituzione di nuove rivendite, autonome o sussidiarie, o il trasferimento di rivendite preesistenti.

Rivendite sussidiarie sono quelle che, a richiesta di rivenditori esistenti, la Commissione Paritetica autorizza come tali. A tale fine i rivenditori possono inoltrare istanza alla Commissione Paritetica Interregionale competente.

Qualora nella zona interessata dalla rivendita sussidiaria esistano proposte per la istituzione di rivendita autonoma o siano in corso pratiche per la istituzione di una rivendita autonoma, le istanze dei rivenditori relative a rivendite sussidiarie non potranno essere esaminate se non dopo l'esito della pratica riguardante la rivendita autonoma;

b) scegliere discrezionalmente, per le rivendite di nuova istituzione, tra gli aspiranti alla concessione di vendita dei giornali le persone professionalmente idonee all'esercizio di tale attività, anche sotto il profilo della solvibilità e della attitudine personale e familiare alla conduzione di una rivendita di giornali;

c) rilasciare all'assegnatario della concessione di nuova rivendita autonoma la tessera di prelevamento delle pubblicazioni presso gli editori o loro distributori.

Rilasciare ai titolari di rivendite autonome l'autorizzazione alla gestione delle rivendite sussidiarie istituite;

d) autorizzare i subentri nelle concessioni di vendita e le gerenze, decidere sulle istanze di trasferimento di rivendite preesistenti in altro punto e

rilasciare agli interessati a tessera di prelevamento delle pubblicazioni presso gli editori o loro distributori;

e) delimitare le zone di lavoro dei singoli rivenditori a richiesta degli stessi qualora non vengano da loro accettate le zone di lavoro predisposte dalle organizzazioni locali dei rivenditori;

f) prendere in esame le violazioni commesse dai rivenditori alle norme contenute nell'Accordo Nazionale per la disciplina della rivendita, contestarle agli interessati ed applicare, se del caso, le sanzioni previste dall'Accordo stesso;

g) decidere sui ricorsi presentati a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 2

Composizione delle Commissioni Paritetiche Interregionali

Ciascuna Commissione Paritetica Interregionale è composta dal Presidente e, con riferimento alle singole province delle Regioni di competenza, da 20 membri, dei quali 10 in rappresentanza degli editori e 10 in rappresentanza dei rivenditori, nominati rispettivamente dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalle Organizzazioni Nazionali dei rivenditori, in ragione questi ultimi di 7 per il Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia, di 2 per il Sindacato Nazionale Rivenditori Giornali e Riviste e di 1 per il Sindacato Autonomo Giornalai Italiani.

Il Presidente della Commissione è nominato dalla Federazione Italiana Editori Giornali che designa altresì un sostituto per i casi di impedimento. Al Presidente spetta il compito di dirigere i lavori della Commissione, nel rispetto delle norme contrattuali.

ART. 3

Requisiti per l'appartenenza alle Commissioni Paritetiche Interregionali

Potranno far parte delle Commissioni Paritetiche Interregionali in rappresentanza degli editori: editori o in loro vece procuratori o capi ufficio diffusione; in rappresentanza dei rivenditori: titolari di rivendita o persone

facenti parte del nucleo familiare del titolare purché non esercitino altra attività retribuita.

Potranno assistere alle riunioni delle Commissioni Paritetiche Interregionali, con diritto di intervenire nella discussione ma senza diritto a voto, un rappresentante della Federazione Italiana Editori Giornali ed un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Nazionali dei rivenditori facente parte della Segreteria Nazionale delle stesse.

ART. 4

Convocazione delle Commissioni Paritetiche Interregionali

Le Commissioni Paritetiche Interregionali sono convocate dalle rispettive segreterie, a richiesta anche di una sola delle Organizzazioni stipulanti, a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato l'Ordine del Giorno con gli argomenti da discutere, il luogo, la data e l'ora della riunione.

ART. 5

Riunioni delle Commissioni Paritetiche Interregionali

Le riunioni delle Commissioni Interregionali, ritualmente convocate, sono valide trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, anche se non risultino rappresentate tutte le Organizzazioni stipulanti.

In caso di assenza della persona che presiede a norma dell'art. 2 le funzioni di Presidente della riunione in corso sono assunte, con gli stessi poteri, da uno dei rappresentanti degli editori estratto a sorte tra i presenti.

Ove fossero presenti in numero disuguale rappresentanti degli editori e rappresentanti dei rivenditori, potranno deliberare tanti membri rappresentanti gli editori quanti sono quelli rappresentanti i rivenditori.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza, senza tener conto delle astensioni e dei voti nulli. In caso di parità la decisione è rimessa al Presidente.

Esaurito l'esame delle pratiche all'ordine del Giorno verrà data lettura del dispositivo delle decisioni assunte, consacrate in apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente, da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni presenti e dal Segretario.

Copia del verbale sarà inviata a mezzo lettera raccomandata alle Organizzazioni stipulanti entro 8 giorni dalla data della riunione.

Le decisioni delle Commissioni Interregionali sono definitive ed immediatamente esecutive, salvo quanto diversamente disposto all'art. 6.

ART. 6

Impugnativa delle decisioni delle Commissioni Paritetiche Interregionali

Le decisioni delle Commissioni Interregionali che dispongono la istituzione di nuove rivendite o il trasferimento in altro punto di rivendite preesistenti possono essere impugnate dai rivenditori di giornali esercenti nella zona di influenza della nuova rivendita autonoma o sussidiaria o della rivendita trasferita, con ricorso alla stessa Commissione che ha pronunciato la decisione. Il ricorso motivato deve essere proposto, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di 20 giorni dalla data della pronuncia della decisione impugnata a pena di decadenza ed accompagnato dal versamento di L. 30.000 che verranno restituite in caso di accoglimento del ricorso.

La mancanza del versamento predetto rende irricevibile il ricorso. La presentazione del ricorso sospende l'esecutorietà della decisione impugnata, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i trasferimenti per causa di forza maggiore che sono provvisoriamente esecutive.

Le decisioni delle Commissioni Interregionali che dispongono la revoca della concessione di vendita dei giornali possono essere impugnate dagli interessati con ricorso alla stessa Commissione che ha preso la decisione.

Il ricorso motivato deve essere proposto, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della decisione a pena di decadenza ed accompagnato dal versamento di L. 30.000 a fondo perduto. La mancanza del versamento predetto rende irricevibile il ricorso.

La presentazione del ricorso sospende l'esecutorietà del provvedimento di revoca.

I ricorsi di cui al presente articolo debbono essere portati all'esame della Commissione nella prima riunione utile e comunque, di massima, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Le relative decisioni sono definitive ed immediatamente esecutive.

ART. 7

Rilascio della tessera per il prelievo delle pubblicazioni

Il rilascio della tessera per il prelievo delle pubblicazioni presso gli editori o loro distributori avverrà previo versamento da parte dell'interessato alla segreteria della Commissione di:

- L. 150.000 per le concessioni nei Comuni con popolazione di oltre 1.000.000 di abitanti;
- L. 100.000 per le concessioni nei Comuni con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- L. 75.000 per le concessioni nei Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;
- L. 50.000 per le concessioni nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- L. 30.000 per le concessioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- L. 20.000 per le concessioni nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Per le concessioni nelle frazioni che non superano i 2.000 abitanti il versamento è ridotto a L. 5.000.

Il rilascio della tessera è subordinato alla dimostrazione da parte dell'assegnatario di una rivendita di nuova istituzione della disponibilità del suolo pubblico o del locale occorrente per l'esercizio della rivendita stessa.

Analogo versamento dovrà essere effettuato per il rilascio della nuova tessera nei casi di cessione della rivendita a terzi o di subentro nella rivendita di rivenditore defunto, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di familiare che dimostri di aver collaborato nell'esercizio della rivendita del defunto. Per i casi di trasferimento della rivendita in altro punto - salvo che si tratti di trasferimento per motivi di forza maggiore - l'interessato dovrà versare il 50% dell'importo di cui al primo comma.

Il mancato versamento dell'importo stabilito dal presente articolo comporta la decadenza della concessione.

Le domande di censimento dovranno essere accompagnate dal versamento di L. 2.000.

ART. 8

Termine per l'esercizio della rivendita

La nuova rivendita dovrà essere attivata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

La Commissione Interregionale potrà concedere discrezionalmente proroga del termine predetto su richiesta documentata dell'interessato, fissando un nuovo termine. Trascorso quest'ultimo senza che sia stato iniziato

l'esercizio della rivendita, la concessione decade definitivamente e si provvederà a designare il nuovo assegnatario.

ART. 9

Segreterie delle Commissioni Paritetiche Interregionali

Il servizio di segreteria delle Commissioni Interregionali è assicurato dalla Federazione Italiana Editori Giornali a mezzo di suo personale degli uffici di Milano e di Roma.

La segreteria provvede:

- a) alla raccolta e al coordinamento delle pratiche da sottoporre alla Commissione;
- b) alla comunicazione delle decisioni agli interessati;
- c) alla conservazione degli atti e dei documenti e quant'altro occorre per il buon funzionamento della Commissione;
- d) ad incassare le somme dovute a norma degli artt. 6 e 7 che verranno accantonate per essere ripartite tra le Organizzazioni stipulanti a titolo di concorso nelle spese da esse sostenute per il funzionamento delle Commissioni Interregionali.

Il riparto tra le Organizzazioni predette verrà fatto trimestralmente nelle misure seguenti:

- 50% alla Federazione Italiana Editori Giornali;
- 50 % alle Organizzazioni Nazionali dei rivenditori, in ragione di 7/10 al Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia, 2/10 al Sindacato Nazionale Rivenditori Giornali e Riviste ed 1/10 al Sindacato Autonomo Giornalai Italiani.

A carico del fondo da ripartire potranno essere imputate eventuali spese deliberate dalla Commissione.

Norma transitoria di attuazione

Le pratiche che alla data del 1 giugno 1972 risulteranno ancora pendenti avanti le Commissioni Interregionali e le Commissioni Paritetiche di Disciplina previste dal Regolamento allegato all'Accordo Nazionale 5 marzo 1969, verranno portate all'esame delle nuove Commissioni Paritetiche Interregionali di cui al presente Regolamento e da queste esaminate e decise con i criteri e secondo le norme in vigore dal 1 giugno 1972.

ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELLA RIVENDITA
DEI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI 5 MARZO 1969 CON LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALL'ACCORDO DI PROROGA 22
GIUGNO 1972

ART.1

Il presente Accordo disciplina la vendita dei giornali quotidiani e periodici nei Comuni con popolazione superiore ai 2.500 abitanti, nei modi e con i limiti di cui appresso.

Ai rivenditori esistenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 2.500 abitanti saranno tuttavia riconosciuti gli sconti di cui all'art. 8.

Nei Comuni con popolazione non inferiore ai 2.500 abitanti e non superiore a 5.000 è consentita alla F.I.E.G. la istituzione in via autonoma di nuove rivendite nel centro e frazioni che ne siano sprovvisti, purché la nuova rivendita disti almeno 700 metri dalla rivendita più vicina eventualmente esistente nello stesso Comune. A tali rivenditori tuttavia dovrà essere successivamente rilasciata la tessera di autorizzazione dalla Commissione Paritetica Interregionale competente.

Non sono soggette alla disciplina del presente Accordo, le rivendite di giornali site sulle Autostrade e nelle stazioni ferroviarie. Queste ultime, se effettuano la vendita all'esterno, sono tuttavia soggette a quanto disposto dall'art. 10.

NOTA A VERBALE: Nei Comuni con popolazione non inferiore a 2.500 abitanti e non superiore a 5.000, l'istituzione di nuovi punti di vendita, salvo i casi previsti dal 3° comma del presente articolo, potrà avvenire in sede di Commissione Paritetica Interregionale con procedura breve, da concordarsi tra le parti contraenti.

ART. 2

Nei Comuni con popolazione superiore ai 2.500 abitanti, salvo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 1, gli editori non potranno cedere, per la vendita, le loro pubblicazioni se non a coloro che siano muniti di tessera di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore di giornali rilasciata dalle Commissioni Paritetiche Interregionali.

Le Organizzazioni stipulanti continueranno a mezzo delle Commissioni Paritetiche Interregionali le operazioni in corso per il censimento nazionale dei rivenditori di giornali fino alla loro ultimazione.

ART. 3

Il titolare della concessione per la vendita dei giornali è responsabile nei confronti degli editori associati alla Federazione Italiana Editori Giornali e dei loro distributori degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

La concessione è personale e dovrà essere esercitata personalmente dal titolare, con l'aiuto dei familiari e/o di coadiutori, dell'operato dei quali tutti è responsabile, per un periodo di almeno 5 anni dal rilascio della tessera di autorizzazione al prelievo delle pubblicazioni.

Trascorso tale periodo il titolare della concessione potrà cedere la rivendita o darla in gestione. Tuttavia, eccezionalmente, la rivendita potrà essere ceduta o data in gestione anche prima dello scadere del termine di cui al comma che precede quando ricorrano fondati motivi da valutarsi dalla Commissione Paritetica Interregionale.

Nel caso di cessione il subentrante nella rivendita dovrà rivolgere istanza documentata alla Commissione Paritetica Interregionale per il rilascio della nuova concessione.

La immissione nella rivendita di un gerente prima dello spirare del termine di 5 anni di cui al secondo comma dovrà essere autorizzata dalla Commissione Paritetica Interregionale.

In caso di decadenza della concessione per morte del titolare è consentito ai familiari, già con lui conviventi, di gestire provvisoriamente la rivendita per la durata di 90 giorni dalla morte del titolare.

La nuova concessione verrà rilasciata al coniuge superstite o all'erede del rivenditore defunto, con preferenza nei riguardi di colui che abbia effettivamente coadiuvato il rivenditore nell'esercizio della rivendita.

Qualora né il coniuge superstite né gli eredi del rivenditore defunto intendano continuare nell'esercizio della rivendita, potranno rinunciarvi a favore di un terzo.

I subentranti nella concessione dovranno rivolgere istanza documentata alla Commissione Paritetica Interregionale competente.

La Commissione in ogni caso rilascerà la nuova concessione solo se il subentrante risulti persona professionalmente idonea all'esercizio dell'attività di rivenditore di giornali, anche sotto il profilo della solvibilità e della attitudine personale alla conduzione di una rivendita di giornali.

Non possono essere riconosciuti titolari di concessione di rivendite di giornali e riviste Enti, Associazioni e Società.

ART. 4

I rivenditori sono tenuti:

- a) ad accettare per la vendita tutte le pubblicazioni degli editori associati alla Federazione Italiana Editori Giornali che saranno all'uopo contrassegnate da apposito marchio e il cui elenco aggiornato sarà inviato alle Organizzazioni firmatarie dei rivenditori;
- b) a tenere la rivendita in condizioni idonee alle necessità della vendita, tenuto conto dello spazio disponibile;
- c) a pagare il prezzo delle pubblicazioni nel termine stabilito, salvo il diritto di resa delle copie invendute, come previsto dall'art. 5;
- d) a non dare in lettura le pubblicazioni a nessun titolo per nessun motivo;
- e) a metterle in vendita nelle singole località subito dopo il loro ricevimento. Eventuali disposizioni dell'editore in senso diverso debbono valere per tutta la provincia;
- f) ad effettuare la vendita tutti i giorni, salvo quanto disposto dall'art. 9, con la massima imparzialità;
- g) ad esporre tutti i quotidiani ed i periodici, proporzionalmente alla disponibilità dello spazio, con criteri di assoluta imparzialità. Tuttavia potrà essere fatta una esposizione particolare per i primi due numeri dei quotidiani e dei periodici di nuova edizione. Per i periodici l'esposizione particolare non potrà durare più di tre giorni per ciascun numero quando si tratti di settimanali e di quindicinali e di una settimana per ciascun numero quando si tratti di mensili.

E' consentita all'editore l'esposizione di locandine, purché di formato non superiore ad una pagina di giornale quotidiano ed in numero non superiore a cinque.

Qualora per il concorso di più editori nella esposizione di locandine lo spazio riservato dalla rivendita alla esposizione non fosse sufficiente, il rivenditore potrà ridurre il numero di locandine esposte, fermo restando il suo obbligo, tuttavia, di esporre le locandine in numero eguale per ciascun editore richiedente.

Saranno consentite esposizioni straordinarie di rilancio di pubblicazioni, purché autorizzate dalla Federazione Italiana Editori Giornali.

La esposizione straordinaria di rilancio può avvenire, oltre che contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, anche per singole province nel limite massimo di due numeri consecutivi in ciascuna provincia. Per le pubblicazioni periodiche l'esposizione di rilancio è consentita in ragione di tre giorni per ciascun numero, quando si tratti di

settimanali o di quindicinali, ed in ragione di una settimana quando si tratti di mensili.

Durante i giorni di rilancio i giornali che si pubblicano nella regione in cui il rilancio stesso avviene non potranno esporre più di due locandine. In ogni caso lo spazio da riservare a favore della pubblicazione che esegue il rilancio dovrà essere di circa il 50 %, ove possibile, dello spazio disponibile per l'esposizione delle pubblicazioni delle singole rivendite.

Nessun rilancio potrà essere fatto ad iniziativa dei rivenditori sia per le pubblicazioni associate alla Federazione Italiana Editori Giornali che per quelle non associate.

Le spese sostenute dalle Organizzazioni sindacali dei rivenditori per le comunicazioni del rilancio saranno a carico dell'editore interessato;

h) a riservare circa il 75 % dello spazio disponibile, equamente ripartito tra quotidiani e periodici, alla esposizione delle pubblicazioni associate alla Federazione Italiana Editori Giornali;

i) a non applicare targhe o insegne o esporre locandine di ogni genere reclamizzanti attività o prodotti che non siano giornali quotidiani o periodici;

l) a prelevare e ricevere le pubblicazioni da porre in vendita esclusivamente dagli editori o loro distributori, intendendosi ogni altra fonte di rifornimento abusiva;

m) a vendere soltanto pubblicazioni a prezzo di copertina e non buste o altro contenenti fascicoli o pubblicazioni arretrate a prezzo ridotto. E' fatta eccezione soltanto per le buste contenenti pubblicazioni arretrate purché esse siano confezionate direttamente da editori di periodici per ragazzi con pubblicazioni di propria edizione di tale natura.

Tali buste dovranno recare impresso il prezzo di vendita al pubblico senza alcun riferimento al valore o al prezzo di vendita delle singole pubblicazioni in esse contenute;

n) ad organizzare, in accordo con le Organizzazioni sindacali di categoria, altre forme di vendita tali da soddisfare le esigenze della diffusione nei centri di villeggiatura ed in particolare dove esistono spiagge, zone occupate da turisti, o campings .

Ove a ciò non si provveda entro il mese di marzo di ciascun anno le Commissioni Interregionali, accertata la necessità, provvederanno ad istituire nuove rivendite a carattere stagionale.

ART. 5

Nei centri di distribuzione le pubblicazioni dovranno essere pagate all'atto del ritiro con diritto di rimborso per le copie di resa.

La resa di ogni numero dovrà essere fatta all'atto del ritiro da parte dei rivenditori del numero successivo della pubblicazione. Saranno eccezionalmente accettate in ritardo, come resa, le copie che per errore o dimenticanza fossero rimaste nella rivendita, purché presentate nel giorno successivo.

Il pagamento e le rese nelle altre piazze saranno regolati dai singoli editori; dovranno comunque essere effettuati non oltre i primi 15 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce l'estratto conto.

Le spese della spedizione diretta all'editore delle rese richieste per copie intere saranno a carico dell'editore; quelle relative alla spedizione delle sole testate resteranno a carico del rivenditore.

ART. 6

Gli editori, e per loro i distributori, ove esistano, sono tenuti:

- a) a fornire con criteri di imparzialità, a ciascun rivenditore autorizzato, il numero di copie necessario per la vendita compatibilmente con l'effettiva disponibilità e con le percentuali di resa stabilite dalle varie amministrazioni per ogni piazza di distribuzione e per ogni rivenditore fornito direttamente;
- b) a curare che nelle località nelle quali il quotidiano non si pubblica la distribuzione ai rivenditori avvenga contemporaneamente.

Per quanto riguarda i periodici la distribuzione e la messa in vendita devono avvenire contemporaneamente nelle piazze di distribuzione della stessa provincia;

nelle altre località sarà seguito possibilmente lo stesso criterio;

- c) a non consentire ai distributori la vendita al minuto nei propri locali senza l'autorizzazione della Commissione Paritetica Interregionale.

Gli editori sono inoltre tenuti:

- d) ad assistere i rivenditori affinché il loro lavoro si svolga su basi il più possibile sicure anche in relazione alle norme e ad eventuali provvedimenti emanati dalle Autorità.

I singoli editori interessati saranno inoltre tenuti a concedere ai rivenditori eventualmente incriminati ai sensi degli artt. 528 e 725 C.P. l'assistenza legale richiesta (rimborso spese legali ed eventuali multe);

e) a non offrire compenso alcuno ai rivenditori in qualsiasi forma o misura oltre lo sconto previsto dal presente Accordo.

I rivenditori sono tenuti a non accettare maggiori compensi da editori non associati alla Federazione Italiana Editori Giornali;

f) a non concedere agli abbonati sconti in misura superiore a quello riconosciuto ai rivenditori e a non dare agli abbonati stessi alcun vantaggio diretto o indiretto all'infuori degli abbonamenti cumulativi con altre pubblicazioni o periodici, esclusi i quotidiani.

L'abbuono sul prezzo di queste pubblicazioni e periodici non potrà essere superiore al 20%. E' consentita in via alternativa l'offerta in dono di libri o altri prodotti editoriali il costo dei quali non superi il limite dello sconto riconosciuto ai rivenditori;

g) gli editori si impegnano a limitare alla durata di un mese l'invio gratuito del quotidiano o periodico ai nuovi abbonati annuali e ciò solo in occasione della campagna abbonamenti di fine d'anno e dell'uscita di un nuovo quotidiano o periodico;

h) a non consentire ai propri distributori la distribuzione di buste diverse da quelle previste dall'Art. 4 lett. m).

Gli editori di pubblicazioni a dispense si impegnano:

i) a limitare la campagna di abbonamento all'intera opera, con uscita a dispense, al solo periodo intercorrente tra l'uscita del primo ed il 15° numero della pubblicazione;

l) a dar corso ai soli abbonamenti che vengano sottoscritti con l'inizio del primo numero della pubblicazione.

Per le opere con uscita pluriennale l'abbonamento è consentito purché di durata almeno annuale con eventuali frazioni terminali;

m) ad effettuare la vendita attraverso i rivenditori autorizzati della intera opera con uscita a dispense;

n) a facilitare in ogni modo i rivenditori nel prelievo dei numeri arretrati con giacenza presso ogni distributore.

Nel caso in cui il distributore non soddisfa la richiesta, il rivenditore potrà chiedere l'arretrato direttamente all'editore il quale provvederà a fornirglielo sottofascia a mezzo del distributore o direttamente;

o) a consentire una giacenza nelle rivendite di non oltre 8 numeri arretrati per ciascuna pubblicazione e per il periodo dal 16 ottobre al 15 giugno di ogni anno purché trattisi di quantità limitata.

Nel periodo estivo e cioè dal giugno al 15 ottobre di ogni anno la giacenza potrà essere portata per ciascuna pubblicazione a 16 numeri arretrati con diritto di resa;

p) a cedere ai rivenditori le copertine con lo stesso sconto fissato per la pubblicazione.

La resa delle copertine invendute dovrà essere effettuata all'uscita del nuovo numero nella percentuale massima stabilita dall'editore. La contestazione delle copertine avariate dovrà essere fatta all'atto della constatazione e seguita immediatamente dalla restituzione delle medesime.

NOTA A VERBALE: viene concordato inoltre che il rivenditore non potrà ritirare e cedere in resa dispense già vendute e non potrà fare di resa le dispense tenute di riserva, nel periodo estivo, che siano precedenti al quarto mese dall'uscita.

Da parte sua l'editore non potrà ritirare in blocco le dispense singole sostituendole con l'opera anche parzialmente rilegata in volume.

DICHIARAZIONI A VERBALE

I) Problema degli abbonamenti.

La Federazione Italiana Editori Giornali dichiara la propria disponibilità a riesaminare con le Organizzazioni Nazionali dei rivenditori stipulanti entro il 28 febbraio 1973 il problema degli abbonamenti in relazione alle proposte che le Organizzazioni predette andranno a presentare congiuntamente per iscritto in tempo utile.

II) Problema della distribuzione.

In relazione alla richiesta avanzata dalle Organizzazioni Nazionali dei rivenditori per la portatura gratuita delle pubblicazioni a domicilio in tutte le piazze di distribuzione e alla dichiarata indisponibilità degli editori ad accogliere tale richiesta di generalizzazione, considerato d'altra parte che il problema della portatura non può essere isolato dalla problematica distributiva in generale, le parti convengono di affrontare l'intero problema in tutti gli aspetti connessi con uno studio approfondito da realizzarsi entro il 31 dicembre 1972.

ART. 7

E' riconosciuto agli editori il diritto di avvalersi dell'opera di strilloni per la propaganda urlata delle loro pubblicazioni.

Per « strillone » si intende quel rivenditore ambulante di giornali che effettua senza sostare la vendita di una sola pubblicazione per ogni servizio.

Il numero degli « strilloni » non dovrà di regola eccedere globalmente il 10% del numero dei rivenditori esistenti in luogo, salvo nei luoghi di villeggiatura ove potrà raggiungere il 15 %.

Per esigenze di carattere occasionale e temporaneo, determinate da avvenimenti straordinari o da particolari ricorrenze (fiere, mercati, ecc.) l'editore potrà avvalersi di strilloni provvisori in soprannumero con l'obbligo di preferire nella utilizzazione gli strilloni disponibili in loco.

Di tali servizi straordinari, la cui durata non dovrà superare il periodo della manifestazione, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai locali sindacati di categoria con la precisazione della durata del servizio stesso.

Le Organizzazioni stipulanti si incontreranno entro la fine dell'anno 1972 per discutere l'accordo particolare per la disciplina dello strillonaggio.

ART. 8

Le pubblicazioni verranno date ai rivenditori alle seguenti condizioni:

- a) tutti i quotidiani e periodici, sino ai mensili compresi, con lo sconto tradizionale del 20% ;
- b) le pubblicazioni con periodicità superiore al mese, le pubblicazioni senza periodicità, i numeri unici escluso un supplemento annuale dei periodici, supplemento che naturalmente abbia una diretta attinenza col relativo periodico, le pubblicazioni che contengono sotto rilegatura più fascicoli arretrati, le pubblicazioni a dispense con lo sconto del 25% limitatamente alle piazze di distribuzione.

NOTA A VERBALE: Si considerano « dispense » quelle pubblicazioni che sono destinate ad essere rilegate per formare dei volumi.

- c) i libri appartenenti a collane periodiche e le collane monografiche con lo sconto del 20% se venduti in esclusiva attraverso le rivendite di giornali; con lo sconto del 25% se venduti anche attraverso altri esercizi commerciali in possesso di licenza libraria;

d) i quotidiani del mattino e del pomeriggio editi il 27 dicembre con lo sconto supplementare, oltre il 20%, dell'8% limitatamente alle piazze di distribuzione;

e) il numero di ciascun periodico settimanale che viene pubblicato nella settimana di Natale, con lo sconto supplementare, oltre il 20%, del 6%; il numero di ciascuna pubblicazione a dispense che viene pubblicata nella settimana di Natale con lo sconto supplementare, oltre il 25%, del 6%; il numero di ciascun quindicinale edito nella seconda quindicina di dicembre, ed il numero di ciascun mensile edito nel mese di dicembre, con lo sconto supplementare, oltre il 20%, del 3%, limitatamente alle piazze di distribuzione.

Gli sconti predetti verranno concessi, oltre che nelle piazze di distribuzione, a quei rivenditori che pur esercitando fuori piazza si riforniscono sistematicamente e direttamente presso il distributore esistente nella piazza di distribuzione.

La percentuale in supero prevista per il periodo natalizio dovrà comunque essere aggiunta alle percentuali già corrisposte come condizioni di miglior favore.

Per tutte le altre piazze ove non esiste il distributore, le pubblicazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) saranno cedute con lo sconto del 20%.

Le maggiorazioni di sconto di cui alle lettere d) ed e) saranno versate direttamente ai singoli rivenditori o, dietro loro delega, alle Organizzazioni locali dei rivenditori aderenti a quelle Nazionali firmatarie del presente Accordo da essi indicate, con la liquidazione dell'estratto conto del mese di dicembre e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART. 9

I rivenditori osserveranno il seguente orario di chiusura delle rivendite:

- 1) nei giorni 25, 26 dicembre, 1° gennaio, lunedì di Pasqua e 16 agosto: chiusura totale delle rivendite;
- 2) il 1° maggio: chiusura delle rivendite alle ore 13,30; il 15 agosto: chiusura delle rivendite alle ore 13,30;
- 3) il 2 maggio: apertura delle rivendite non oltre le ore 12.

L'editore che in detta giornata distribuisca il proprio quotidiano nelle piazze di distribuzione prima delle ore 10,45 dovrà corrispondere a tutti i rivenditori della piazza uno sconto suppletivo del 20% a titolo di penale.

Nei giorni: 6 gennaio, 19 marzo, 25 aprile, Ascensione, Corpus Domini, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 4 novembre, 8 dicembre le rivendite resteranno chiuse a partire dalle ore 14.

Nelle località di particolare interesse turistico, i rivenditori anche nei giorni sopraindicati potranno tenere aperte le rivendite secondo l'orario normale.

Nelle piazze di distribuzione, escluse le località di villeggiatura e di interesse turistico, sarà consentita ai rivenditori che ne facciano richiesta la chiusura della rivendita nel mese di agosto per il periodo di 14 giorni consecutivi in due turni, ciascuno dei quali potrà essere fruito al massimo dal 50% dei rivenditori della piazza.

Le date di tali turni saranno concordate anno per anno entro il 31 marzo tra le Organizzazioni Nazionali stipulanti.

I turni di chiusura dovranno essere predisposti congiuntamente dalle Organizzazioni nazionali dei rivenditori, tenendo conto delle esigenze della diffusione, in modo da assicurare ovunque l'efficienza del servizio.

Entro il 30 aprile di ciascun anno le Organizzazioni predette presenteranno alla Federazione Italiana Editori Giornali la proposta di chiusura estiva nelle singole località, ai fini del controllo da parte degli editori del rispetto delle norme di cui al comma precedente.

Eventuali casi in contestazione dovranno essere esaminati entro dieci giorni dalla presentazione delle suddette proposte da parte delle Organizzazioni dei rivenditori.

Ai rivenditori che esercitano in piazze di distribuzione escluse dai turni di chiusura estiva, verrà concessa, a richiesta, analoga chiusura nel mese di novembre di ciascun anno.

NOTA A VERBALE: Casi particolari attinenti alla chiusura estiva come sopra disciplinata potranno essere oggetto di riesame in sede di studio dei problemi della distribuzione previsto dalla Dichiarazione a verbale n. II posta in calce all'art. 6.

Nei mesi di giugno, luglio e settembre nelle piazze di distribuzione, eccezion fatta per quelle di villeggiatura e di interesse turistico, i rivenditori hanno il diritto, in deroga al disposto dell'art. 4 punto f), di fruire di turni di chiusura domenicale delle rivendite fino al limite massimo del 33% delle rivendite esistenti.

I turni dovranno essere concordati per le singole piazze tra le Organizzazioni locali dei rivenditori e gli editori interessati, anche al fine di consentire interventi idonei a salvaguardare gli interessi diffusionali.

In caso di disaccordo in sede locale la questione verrà demandata alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Eventuali richieste di singoli rivenditori di spostamento rispetto ai turni concordati dovranno essere comunicate con 15 giorni di preavviso alla

Federazione Italiana Editori Giornali e da questa segnalate alle Organizzazioni dei rivenditori locali.

ART. 10

Possono vendere le pubblicazioni senza limitazione di orario le rivendite poste all'interno dei teatri e degli stadi.

Sono soggette alle limitazioni di orario, ma sottratte ai turni di chiusura di cui all'Art. 9, le rivendite poste nelle stazioni della Metropolitana e, per la vendita all'esterno, quelle delle stazioni ferroviarie.

I carrelli per la vendita nelle stazioni ferroviarie dovranno limitare la loro attività all'interno della stazione.

Le rivendite poste all'interno degli stadi, nei teatri e nelle stazioni della Metropolitana devono essere autorizzate dalle Commissioni Paritetiche Interregionali.

Le rivendite gestite direttamente dalla SO.VE.STA sono tenute a porre in vendita le pubblicazioni contemporaneamente ai rivenditori locali.

Ai fini del presente articolo, per « interno » si intende quello spazio al quale si accede con il biglietto di ingresso.

ART. 11

Ai rivenditori che contravvengono alle norme del presente Accordo o comunque arrechino danno con il loro comportamento agli editori associati alla Federazione Italiana Editori Giornali o ad altri rivenditori non osservando, in particolare, la delimitazione delle zone di lavoro, verranno applicate dalla Commissione Paritetica Interregionale, a seconda della gravità della infrazione commessa, le seguenti sanzioni:

- a) diffida scritta;
- b) sanzione pecuniaria da L. 10.000 a L. 50.000;
- c) revoca della concessione.

Il mancato versamento della penale o l'ulteriore recidiva dopo la seconda infrazione potrà comportare anche la revoca della concessione.

Gli importi provenienti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie saranno accantonati presso la Segreteria della Commissione Paritetica Interregionale competente e tenuti a disposizione dell'ente o degli enti che saranno congiuntamente indicati dalle Organizzazioni Nazionali dei rivenditori stipulanti.

NOTA A VERBALE:

I) La delimitazione delle zone di lavoro per l'esercizio dell'attività dei singoli rivenditori viene effettuata a richiesta dei rivenditori interessati d'accordo tra le Organizzazioni locali dei rivenditori. In caso di controversia sulla delimitazione delle zone di lavoro fatta dai Sindacati dei rivenditori decide, su istanza dell'interessato, la Commissione Paritetica Interregionale.

II) La Federazione Italiana Editori Giornali, per mandato degli editori associati, assume l'impegno di intervenire tempestivamente presso i distributori per assicurare da parte di questi il rispetto delle norme contenute nell'Accordo Nazionale per la disciplina della rivendita.

ART. 12

Sono istituite due Commissioni Paritetiche Interregionali con sede in Milano ed in Roma presso gli uffici della Federazione Italiana Editori Giornali, con competenza territoriale rispettivamente per le regioni dell'Alta Italia e dell'Italia Centro Meridionale ed Insulare.

L'attribuzione dei compiti specifici di tali organi, costituiti da rappresentanti degli editori e da rappresentanti dei rivenditori, nonché le norme per il loro funzionamento, sono indicati in apposito Regolamento.

ART. 13

Gli editori ed i rivenditori sono impegnati a non passare ad azioni unilaterali di forza senza che sia stata prima discussa nella sede competente la questione controversa.

Non è soggetto a tale procedimento preventivo l'editore che intende sospendere le forniture delle pubblicazioni al rivenditore moroso.

La Commissione Paritetica Interregionale potrà ordinare ai rivenditori di sospendere a tempo determinato il ritiro delle pubblicazioni di quegli editori che nonostante preventiva diffida scritta dovessero persistere nell'inadempienza per la quale furono diffidati.

I rivenditori si impegnano a sospendere, a richiesta della Federazione Italiana Editori Giornali, la vendita delle pubblicazioni degli editori soci e non soci della Federazione stessa che contravvenissero alle norme di cui al presente Accordo o a quelle altre che la Federazione Italiana Editori Giornali emanasse a tutela dei propri associati.

Queste ultime dovranno essere previamente portate a conoscenza delle Organizzazioni dei rivenditori stipulanti.

ART. 14

Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo si intendono decaduti tutti gli Accordi precedenti.

Restano ferme le condizioni di miglior favore relative agli sconti ed alla portatura gratuita a domicilio delle pubblicazioni, in atto aziendalmente alla data del presente Accordo, salvo diverse intese tra le singole Aziende e tutte le organizzazioni nazionali dei rivenditori.

Condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dal presente Accordo che venissero concesse dalle Organizzazioni nazionali dei rivenditori stipulanti, dopo la firma dell'Accordo stesso, a singoli editori soci o non soci della Federazione Italiana Editori Giornali, dovranno essere applicate a tutti gli editori aderenti alla Federazione stessa.